

Coordinamento nazionale
per la riforma della formazione artistica, musicale e coreutica

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi
Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Mariastella Gelmini
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, Renato Brunetta
Al Sottosegretario del MIUR, Giuseppe Pizza
Al Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici del MIUR, dott. Mario Giacomo Dutto
Ai Dirigenti MIUR
Al Presidente della Cabina di Regia per le Riforme, prof. Max Bruschi
Al Presidente del Gruppo di lavoro per il Liceo musicale e coreutico, M^o Emanuele Beschi
Ai componenti del Gruppo di lavoro per il Liceo musicale e coreutico
Al Presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati, on. Valentina Aprea
Ai membri della VII Commissione Cultura, Camera dei Deputati
Al Presidente della VII Commissione Istruzione del Senato della Repubblica, sen. Guido Possa
Ai membri della VII Commissione Istruzione, Senato della Repubblica
Al Presidente e ai membri del CUN, Consiglio Universitario Nazionale
Al Presidente e ai membri del CNAM, Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

OGGETTO:

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

**FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLE
DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE
OSSERVAZIONI ANALITICHE E PROPOSTE DI MODIFICA**

Il Referente nazionale
Domenico Picciché
professore di pianoforte principale, diritto dello spettacolo e legislazione scolastica
Conservatorio di Musica "A. Scontrino" - Trapani
Alta Formazione Artistica e Musicale - Ministero dell'Università

Via Monte Bonifato n. 170 - 91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924.514275 - Cell. 329.3529301
e-mail domenico.picciche@tiscali.it

Coordinamento nazionale
per la riforma della formazione artistica, musicale e coreutica

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DELLE
DISCIPLINE MUSICALI E COREUTICHE

OSSERVAZIONI ANALITICHE
E PROPOSTE DI MODIFICA

I. Premessa

La legge 508/1999 di riforma dei Conservatori di musica e delle Accademie ha elevato tali Istituzioni al livello universitario, sotto la denominazione di “Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale”.

La formazione musicale e coreutica di base, fino ad oggi prerogativa esclusiva dei Conservatori e dell’Accademia Nazionale di Danza, sarà affidata - in seguito al completamento della riforma della scuola secondaria - alle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale e coreutico e ai costituendi licei musicali e coreutici.

È necessaria una selezione accuratissima del corpo docente di tali istituzioni, congiunta alla massima attenzione nella articolazione del quadro orario, dei programmi di studio e d’esame. È necessario altresì assicurare la maggiore diffusione territoriale possibile di tali istituzioni.

Tutto ciò allo scopo di garantire:

1) che la formazione musicale di base, affidata all’indirizzo musicale e ai licei, sia adeguata agli *standard* qualitativi assicurati finora dalle istituzioni di Alta formazione musicale;

2) che siano salvaguardati i livelli (qualitativi e quantitativi) in entrata nelle Istituzioni di Alta formazione musicale e coreutica, alle quali resterà demandata soltanto la parte superiore e terminale degli studi artistici e musicali.

Lo schema di regolamento.

Lo schema di regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, che consiste (nella sua ultima versione resa pubblica) in 16 articoli e 11 tabelle allegate, stabilisce i percorsi formativi finalizzati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Tutti i percorsi sono attivati dalle università o dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Gli obiettivi.

Le scelte operate dalla commissione che ha stilato lo schema di regolamento, presieduta dal prof. Israel, sono illustrate della relazione che accompagna lo schema di regolamento.

L'obiettivo di fondo è stato quello di un deciso rafforzamento delle conoscenze disciplinari e il riequilibrio rispetto alla componente pedagogico-didattica, al fine di evitare la caduta in un metodologismo astratto: “va evitato che si affronti il modo di insegnare la matematica, la storia, la geografia, prima di conoscere alcunché di matematica, di storia, di geografia”, facilitando invece “uno sviluppo armonico e complementare dei due aspetti”, entrambi essenziali per la formazione del profilo dell'insegnante.

Il tirocinio formativo attivo.

Un aspetto fondamentale del percorso formativo è la fase di tirocinio, che istituisce un rapporto diretto con la scuola, articolato in periodi di osservazione, ma anche in esperienze attive di insegnamento, sotto la guida di docenti *tutor* degli istituti scolastici dove si svolge l'attività. La fase di “esperienza sul campo” presuppone una collaborazione attiva tra università (o alta formazione artistica, musicale e coreutica) e scuola.

La struttura.

Il percorso formativo delineato dallo schema di regolamento è costituito da una laurea magistrale (o da un diploma accademico di II livello per le discipline artistiche, musicali e coreutiche) e da un tirocinio, ed è differenziato a seconda del grado scolastico cui si riferisce.

Quanto alla struttura della laurea magistrale, si distingue tra la formazione per la scuola dell'infanzia e primaria, con un unico ciclo abilitante di cinque anni (comprensivo del tirocinio a partire dal secondo anno di corso) e la formazione per la scuola secondaria, con percorso del tipo 3+2+1, cioè laurea (o diploma accademico di I livello) più laurea magistrale (o diploma accademico di II livello) più un anno di tirocinio.

La scuola secondaria.

Per la scuola secondaria la commissione Israel ha predisposto due percorsi di formazione distinti per il primo e il secondo grado, in considerazione delle loro diverse e specifiche istanze educative.

La *scuola secondaria inferiore*, parte integrante della scuola dell'obbligo, si rivolge infatti a una fascia d'età che presenta particolari problematiche psico-pedagogiche (il passaggio dall'infanzia all'adolescenza).

Quindi, pur nella pari dignità e durata del corso di studi, la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado è orientata sin dalla laurea magistrale (o diploma accademico di II livello) all'acquisizione delle necessarie competenze in campo psico-pedagogico e didattico.

La *scuola secondaria superiore* deve invece creare le basi per permettere allo studente di affrontare gli studi universitari, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e il mondo del lavoro, pur senza trascurare la formazione della persona e del cittadino. Pertanto essa “ha finalità più mirate all'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche”. I percorsi di formazione mirano dunque a garantire una qualità alta innanzitutto per quanto riguarda le conoscenze disciplinari, pur senza trascurare le necessarie competenze psico-pedagogiche e relazionali, che saranno assicurate nell'anno di tirocinio formativo attivo.

II. Discipline musicali e coreutiche nella scuola secondaria di I grado

L'art. 9 dello schema di regolamento regola specificamente la formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Per ciò che riguarda la scuola secondaria di primo grado, rimangono in vigore i percorsi abilitanti istituiti con D.M. 137/07 per le classi AO32 (musica) e AO77 (strumento musicale), con alcune modifiche e con l'aggiunta dell'anno di tirocinio.

L'art. 9 dello schema di regolamento recita infatti:

“1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo [...] grado comprendono:

a. il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007, n. 137/2007, e di cui al decreto 7 ottobre 2004, n. 82/2004, a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;

b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e l'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.

2. Le tabelle numero 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano, per ciascuna classe di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).”

Si tratta di percorsi che, coerentemente con le enunciate finalità dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, approfondiscono molto le problematiche didattico-pedagogiche, pur senza trascurare l'acquisizione di precise competenze disciplinari.

L'istituzione del percorso abilitante specifico per l'insegnamento della danza (come classe di concorso autonoma ovvero all'interno della classe AO77) dovrà avvenire in sede di emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'art. 9 per l'istituzione dei percorsi di abilitazione in materie musicali e coreutiche. Titolo richiesto per l'insegnamento sarà il diploma accademico biennale di II livello per la formazione dei docenti di discipline coreutiche, già istituito in via sperimentale presso l'Accademia Nazionale di Danza, seguito dal tirocinio formativo attivo di un anno.

Inoltre, in raccordo con i lavori della commissione Berlinguer per l'insegnamento pratico della musica nelle scuole di ogni ordine e grado, e in vista del decreto ministeriale (previsto dal DPR 20 marzo 2009, n. 89, art. 5, comma 7) che dovrebbe estendere l'insegnamento della pratica musicale anche nelle scuole primarie, affidandolo a personale specializzato, si ravvede l'opportunità di riconoscere agli abilitati all'insegnamento di musica, strumento e danza nella scuola secondaria di I grado anche l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria.

Ciò porta come conseguenza la modifica degli articoli 3 e 9 dello schema di decreto, con l'aggiunta del riferimento alla scuola primaria (v. paragrafo conclusivo “Raccordo formale”).

Punti di debolezza delle tabelle 8 e 9 allegate allo schema di regolamento sulla formazione dei docenti.

Dall'attenta analisi delle **tabelle 8 e 9** annesse allo schema di regolamento sulla formazione dei docenti (**percorsi biennali per la formazione dei docenti di musica e di strumento musicale nella scuola secondaria di I grado**), nonostante un certo miglioramento rispetto alle bozze precedenti, continuano ad emergere notevoli elementi di criticità che con la presente nota si vogliono evidenziare.

Sottolineiamo in particolare i seguenti:

1. Generale assenza di coerenza sia fra i due percorsi (A032 e A077) che fra gli stessi e quelli già svolti a partire dall'attivazione dei Bienni Abilitanti (D.M. 137/07);
2. Mancanza di raccordo con i Trienni di I livello in Didattica della musica istituiti dal D.M. 124/09;
3. Eccessiva rigidità delle tabelle, che non lasciano alcuno spazio all'autonomia delle Istituzioni AFAM;
4. Perdurante utilizzo, in entrambe le tabelle, di denominazioni non corrispondenti ai campi disciplinari contemplati nel recente D.M. 3 luglio '09;
5. Numero troppo elevato di discipline (circa 40) e conseguente elevata frammentazione nel biennio A32;
6. Al contrario, numero assolutamente insufficiente di discipline nel biennio A77 (circa la metà del percorso A32); percorso abilitante A77 che di conseguenza non assicura l'acquisizione delle necessarie competenze didattiche nel campo della strumentazione, dell'arrangiamento, del repertorio e della direzione di ensemble strumentali, richieste dal D.M. 201/1999;
7. Ancora per la classe di concorso A077, regressione del valore formativo attribuito alle cattedre della Scuola di Didattica della musica (solo 28 CFA).

Proposta di modifica delle tabelle 8 e 9 allegate allo schema di regolamento sulla formazione dei docenti.

I criteri utilizzati nella redazione delle nuove tabelle sono i seguenti:

1. si è innanzitutto cercato di creare un **percorso formativo coerente e consequenziale rispetto ai percorsi triennali di I livello** di didattica e di strumento di cui al DM 124 del 30/09/2009;
2. anche per il motivo su citato, è stata garantita **un'ampia autonomia didattico-organizzativa di ogni Istituzione** e un'altrettanto ampia **libertà di programmazione di ogni singolo docente**, in relazione alle **specificità territoriali** e alla **preparazione degli studenti in entrata**;
3. è stata data un'assoluta **coerenza** alla **ripartizione dei crediti tra le varie aree** all'interno dei due percorsi A32 e A77;
4. è stato garantito l'**utilizzo pieno** degli insegnamenti afferenti alla **Scuola di Didattica della musica** già presenti nei Conservatori, e l'**inserimento delle nuove cattedre** individuate dal D.M. 3 luglio '09 (CODD/03 e CODD/07);
5. vi è un **riferimento più preciso** alle **nuove denominazioni delle discipline** e ai **nuovi settori artistico-disciplinari** dei Conservatori di musica, previsti dal recente

D.M. 3 luglio '09; i settori artistico-disciplinari, in particolare, vengono sempre indicati per esteso;

6. nell'**intestazione** di ogni tabella è stato aggiunto il riferimento (prima mancante) alla **classe di abilitazione** (A032 - Musica; A077 - Strumento musicale) e all'istituzione AFAM cui è affidato il percorso (Conservatorio di musica);

7. nei **requisiti di accesso** della **tabella 8**, la corretta denominazione (di cui al DM 124 del 30/09/2009) è "Diploma accademico di I livello **in Didattica della musica**" e non "in Didattica della musica e dello strumento" come erroneamente riportato;

8. nei **requisiti di accesso** della **tabella 9**, la corretta denominazione della classe A077 è "**Strumento musicale**" e non "Strumento" come erroneamente riportato;

9. è stata mantenuta un'assoluta **identità** delle **attività di base (area comune)** tra i due percorsi formativi con conseguente semplificazione organizzativa e risparmio nella spesa;

10. nelle **attività formative di base (area comune)**, la denominazione più moderna, mutuata dall'Università, è "**Psicologia dello sviluppo**", anziché "dell'età evolutiva";

11. nelle **attività formative di base (area musicale)**, sono stati indicati **i 7 settori artistico-disciplinari afferenti alla Didattica della musica** previsti dal D.M. 3/7/2009, lasciando alle singole Istituzioni, nella loro autonomia, la facoltà di attivare una o più discipline al loro interno (v. nota 3 in calce alla tabella); ciò, come su accennato, allo scopo di permettere a ciascuna Istituzione di adattare il percorso alle proprie specificità territoriali, alla qualità della domanda formativa, all'articolazione dei Trienni di I livello da poco entrati in ordinamento;

12. si è prestata particolare attenzione all'**area delle attività caratterizzanti**, con l'inserimento delle discipline che costituiscono il corredo formativo specifico che qualifica e contraddistingue il percorso, rispettivamente, di musica e di strumento musicale; si ritiene pertanto che queste discipline debbano essere indicate nel dettaglio, e debbano essere uguali per tutte le Istituzioni AFAM;

13. in particolare, per la **musica** si sono aggiunte all'area caratterizzante le discipline "Didattica della musica" e "Pratica dell'accompagnamento estemporaneo"; per lo **strumento musicale**, si sono integrate le tabelle per assicurare l'acquisizione delle indispensabili competenze (previste dal D.M. 201/1999) nei seguenti campi: 1) direzione di gruppi strumentali e vocali; 2) conoscenza del repertorio per ensemble strumentali; 3) conoscenza delle tecniche di arrangiamento, trascrizione, strumentazione;

14. nelle **attività formative integrative** si è aggiunta la disciplina "Lingua inglese", obbligatoria insieme alla disciplina "Informatica musicale" in conformità al disposto dell'art. 3 comma 4 lett. a) e b) dello schema di decreto; vengono inoltre aggiunte "Discipline integrative ulteriori, a scelta dello studente" (attivabili liberamente dalle Istituzioni, anche in convenzione con le Università);

15. vi è stata infine una diminuzione del peso dei **laboratori didattici** (da 10 a **6 crediti**) e **aumento del peso della tesi finale** (da 10 a **12 crediti**), in coerenza con i percorsi abilitanti delle altre discipline.

La nuova redazione delle tabelle 8 e 9 tiene anche conto del **parere del CNAM** del 26 maggio 2009.

In rosso le variazioni rispetto all'attuale schema di regolamento sulla formazione docenti.

Tabella 8 (art. 9 comma 2)
Classe di abilitazione A032- Musica
(Conservatori di Musica)

1) Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I livello in Didattica della musica ~~e dello strumento~~ ovvero un diploma accademico di I livello con il conseguimento di almeno 21 CFA nei settori artistico-disciplinari dell'area di Didattica della musica (da CODD/01 a CODD07).

2) Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b): Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di abilitazione di musica (A032)

Attività Formative	Settore artistico-disciplinare	Codice Settore	Campi Disciplinari	CFA
DI BASE (AREA COMUNE) (1)	-	-	Pedagogia generale	12
			Psicologia generale e dello sviluppo	
			Didattica generale	
			Legislazione e organizzazione scolastica	
DI BASE (AREA MUSICALE)	Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica	CODD/01	(2) (3)	30
	Elementi di composizione per Didattica della musica	CODD/02	(2) (3)	
	Musica d'insieme per Didattica della musica	CODD/03	(2) (3)	
	Pedagogia musicale per Didattica della musica	CODD/04	(2) (3)	
	Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica	CODD/05	(2) (3)	
	Storia della musica per Didattica della musica	CODD/06	(2) (3)	
	Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea	CODD/07	(2) (3)	
CARATTERIZZANTI (2)	Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica	CODD/01	Didattica del canto corale	42
			Repertorio corale	
	Elementi di composizione per Didattica della musica	CODD/02	Didattica della composizione	
			Didattica dell'improvvisazione	
	Musica d'insieme per Didattica della musica	CODD/03	Didattica della musica d'insieme	
			Pratiche di musiche d'insieme	
	Pedagogia musicale per Didattica della musica	CODD/04	Metodologia dell'Educazione musicale	
			Didattica della musica	
Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica	CODD/05	Pratica dell'accompagnamento estemporaneo		
		Didattica della Storia della musica		
Storia della musica per Didattica della musica	CODD/06	Didattica dell'ascolto		
		Etnomusicologia		
INTEGRATIVE	Informatica musicale	COME/05	Informatica musicale (4)	6
	Lingua straniera comunitaria	CODL/02	Lingua inglese (1) (4)	
	Discipline integrative ulteriori, a scelta dello studente	-	(1) (2) (3)	
LABORATORI DIDATTICI				6
TESI FINALE				12
TOTALE				120

Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base, caratterizzanti e integrative: (50% di 120) **60**

Crediti a disposizione delle Istituzioni per la personalizzazione dei piani di studio: (25% di 120) **30**

Crediti a disposizione degli studenti: (10% di 120) **12**

Crediti derivanti da attività laboratoriali: (5% di 120) **6**

Tesi finale: (10% di 120) **12**

Totale crediti previsti nel biennio: 120

Tabella 9 (art. 9 comma 2)
Classe di abilitazione AO77- Strumento musicale
(Conservatori di Musica)

1) Requisiti di accesso al diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a): Un diploma accademico di I livello relativo alla classe di strumento.

2) Requisiti di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b): Diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento musicale (AO77)

Attività Formative	Settore artistico-disciplinare	Codice Settore	Campi Disciplinari	CFA
DI BASE (AREA COMUNE) (1)	-	-	Pedagogia generale	12
			Psicologia generale e dello sviluppo	
			Didattica generale	
			Legislazione e organizzazione scolastica	
DI BASE (AREA MUSICALE)	Direzione di coro e repertorio corale per Didattica della musica	CODD/01	(2) (3)	30
	Elementi di composizione per Didattica della musica	CODD/02	(2) (3)	
	Musica d'insieme per Didattica della musica	CODD/03	(2) (3)	
	Pedagogia musicale per Didattica della musica	CODD/04	(2) (3)	
	Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica	CODD/05	(2) (3)	
	Storia della musica per Didattica della musica	CODD/06	(2) (3)	
	Tecniche di consapevolezza e di espressione corporea	CODD/07	(2) (3)	
CARATTERIZZANTI	Strumento musicale specifico	CODI/xx (5)	Prassi esecutive e repertori Metodologia dell'insegnamento strumentale	42
	Musica da camera	COMI/03	Musica da camera	
	Direzione d'orchestra	COID/02	Direzione di gruppi strumentali e vocali	
	Elementi di composizione per Didattica della musica (2)	CODD/02	Tecniche di arrangiamento e trascrizione Tecniche di strumentazione	
	Musica d'insieme per Didattica della musica	CODD/03	Repertorio per ensemble strumentali	
INTEGRATIVE	Informatica musicale	COME/05	Informatica musicale (4)	6
	Lingua straniera comunitaria	CODL/02	Lingua inglese (1) (4)	
	Discipline integrative ulteriori, a scelta dello studente	-	(1) (2) (3)	12
LABORATORI DIDATTICI				6
TESI FINALE				12
TOTALE				120

Crediti obbligatori da conseguire nell'ambito delle attività di base, caratterizzanti e integrative: (50% di 120) 60

Crediti a disposizione delle Istituzioni per la personalizzazione dei piani di studio: (25% di 120) 30

Crediti a disposizione degli studenti: (10% di 120) 12

Crediti derivanti da attività laboratoriali: (5% di 120) 6

Tesi finale: (10% di 120) 12

Totale crediti previsti nel biennio: 120

Note alle tabelle 8 e 9

(1) Le discipline ivi presenti possono essere attivate dalle singole Istituzioni in convenzione con l'Università o con altre Istituzioni AFAM. Possono altresì essere convalidati esami sostenuti presso l'Università.

(2) Le discipline corrispondenti ad uno stesso Codice possono essere accorpate in un unico modulo di insegnamento, ferma restando l'acquisizione delle specifiche competenze previste.

(3) Ogni Istituzione, in piena autonomia e nel rispetto della libertà di programmazione del singolo docente, articolerà il percorso della presente area in relazione alla qualità della domanda formativa e alle specificità territoriali, adeguandolo opportunamente con i piani di studio dei Trienni di I livello (D.M. 124/09) previsti per l'accesso al presente Biennio. A tal fine, i Campi Disciplinari afferenti a ogni Settore potranno essere impiegati parzialmente o integralmente. Non sarà possibile inserire nella presente area discipline già previste in altre aree.

(4) Obbligatorie ex art. 3 co. 4 lett. a) e b)

(5) Il Codice sarà attribuito a seconda dello strumento di riferimento

III. Schizofrenie del sistema e tentativi di soluzione: tabelle 1 e 6

In Italia, le Università curano la sola formazione teorico musicale (storia della musica, paleografia musicale, estetica, etc.), i Conservatori (se si eccettuano i corsi di didattica) hanno fino alla riforma del 1999 curato la sola formazione tecnico-strumentale. Possiamo dunque comprendere come in Italia sia (purtroppo) ancora ben viva la distinzione tra *musica teorica* e *musica pratica* che ci trasciniamo fin dall'antica Grecia: da Platone, attraverso il teorico medievale Severino Boezio, fino ai filosofi Benedetto Croce e Giovanni Gentile (XX secolo), la "cultura" coincide con la speculazione astratta. Boezio, per esempio, non riconosceva all'esecutore (strumentista o *cantor*) nemmeno la qualifica di *musicus*, poiché *musicus* era colui che manteneva un rapporto intellettuale e *non* pratico con la musica. In questa visione (fatta propria dalla riforma scolastica voluta da Gentile in epoca fascista) ciò che è pratico non è cultura ma *techné*, arte nel senso di mestiere, arte dell'artigiano. Lo studio della musica pratica pertanto non venne inserito nei programmi della scuola (né, d'altra parte, lo si ritenne degno di poter figurare nelle Università), e fu ghettizzato nei Conservatori. La preparazione italiana era dunque sempre monca: il musicista italiano poteva non essere colto (se non si preoccupava di darsi una cultura *da sé*); il musicologo italiano poteva non conoscere la musica (se non si preoccupava di conoscerla *da sé*).

La nascita dei Licei musicali e coreutici costituisce certamente un importantissimo passo avanti verso il superamento di tale schizofrenia. Con la creazione di un Liceo *ad hoc* la musica (insieme alla danza) è stata elevata definitivamente alla stessa dignità delle altre materie di studio, riscattandosi finalmente dalla condizione di vero e proprio *apartheid* culturale nella quale era stata tenuta in precedenza.

Ma purtroppo i residui dell'antica dicotomia permangono a tutt'oggi, anche nella delineazione dei percorsi di formazione dei docenti di musica nella scuola secondaria di I grado: oltre alle tabelle 8 e 9, è previsto un percorso musicale specifico affidato all'Università, quello della tabella 6. Inoltre è affidata esclusivamente all'Università la preparazione musicale dei docenti di scuola primaria, senza alcun riferimento alle Istituzioni AFAM, neanche per le discipline musicali (tabella 1).

Non è questo il luogo più opportuno per discutere su quale dei due settori (Università o AFAM) sia in grado di assicurare meglio dell'altro la preparazione musicale del futuro docente. Né è il caso di ricadere nella stereotipa contrapposizione "cultura teorica" *versus* "pratica" che tanto male ha fatto alla scuola italiana.

Il nostro intervento ha invece lo scopo opposto: quello di proporre una soluzione alla dicotomia sopra descritta; una soluzione che sia semplice, chiara, e soprattutto condivisa dai due mondi finora contrapposti: Università e AFAM.

Ci sembra dunque che, in attesa di una futura, auspicata, definitiva fusione tra le due realtà, la soluzione possa al momento essere solamente una: un'apertura reciproca di entrambi sistemi, l'uno nei confronti dell'altro. E l'apertura può per ora consistere, a parer nostro, solo nella previsione della possibilità di convenzioni AFAM-Università, e viceversa; e, ancora nella convalida presso un sistema degli esami sostenuti presso l'altro sistema.

Per questo motivo abbiamo aggiunto la seguente nota in calce ad alcune delle aree disciplinari presenti nelle tabelle 8 e 9:

“Le discipline ivi presenti possono essere attivate dalle singole Istituzioni in convenzione con l'Università o con altre Istituzioni AFAM. Possono altresì essere convalidati esami sostenuti presso l'Università.”

Per lo stesso motivo auspichiamo l'aggiunta di note esattamente simmetriche in calce ad alcune delle aree disciplinari presenti nelle tabelle 1 e 6:

TABELLA 1

Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis)

(...)

ATTIVITA' FORMATIVE CARATTERIZZANTI**Area 1: I saperi della scuola**

(...)

Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	Crediti assegnati dalla Classe agli ambiti	
Musicologia e storia della musica (1)	L-ART/07 Musicologia e storia della musica	8 + 1	

(...)

ALTRE ATTIVITA'

Ambiti disciplinari	Crediti assegnati dalla Classe
Attività a scelta dello studente (1)	8 CFU

(1) Per il raggiungimento dei crediti previsti in queste aree possono essere attivate convenzioni con le Istituzioni AFAM. Possono altresì essere convalidati esami sostenuti presso Istituzioni AFAM.

TABELLA 6
(art. 7)
Classe di abilitazione A032 - Musica

1) Requisito di accesso alla laurea magistrale di cui all'articolo 7 comma 2 lettera a): l'acquisizione nel corso di laurea di almeno 72 CFU nei seguenti SSD:

(...)

Per il raggiungimento dei 72 crediti previsti possono essere attivate convenzioni con le Istituzioni AFAM. Possono altresì essere convalidati esami sostenuti presso Istituzioni AFAM.

2) **Requisito** di accesso al tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 7 comma 2 lettera b): Laurea magistrale nella classe LM-45 – Musicologia e beni musicali, all'interno della quale i CFU sono acquisiti conformemente alla seguente tabella:

Area disciplinare (1)	<ul style="list-style-type: none"> ● Musicologia e Storia della musica L-ART/07; Etnomusicologia L-ART/08 ● discipline relative alla letteratura italiana L-FIL-LET/10-12 ● discipline storiche M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04 ● discipline delle arti e dello spettacolo L-ART/01-06 	72 CFU Tra questi, 18-24 CFU di didattiche disciplinari nel SSD L-ART/07. Tra i restanti 48-54 CFU: - almeno 30 CFU nei SSD L-ART/07-08; - almeno 6 CFU in almeno uno dei seguenti gruppi di SSD: (1) L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12; (2) M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04; (3) L-ART/01-06 (4) FIS/01, FIS/07, INF/01, ING-INF/05	
			Totale 72 CFU
Scienze dell'educazione e discipline antropologiche	(...)		
Laboratori, Esami a scelta (1)		Tra laboratori ed esami a scelta 18 CFU	18 CFU
Tesi di laurea			12 CFU
			TOTALE COMPLESSIVO 120 CFU

(1) Per il raggiungimento dei crediti previsti in queste aree possono essere attivate convenzioni con Istituzioni AFAM. Possono altresì essere convalidati esami sostenuti presso Istituzioni AFAM.

IV. Discipline musicali e coreutiche nella scuola secondaria di II grado

Il percorso specifico per gli insegnanti di discipline musicali e coreutiche nella scuola secondaria di secondo grado.

Per ciò che riguarda i percorsi formativi per gli insegnanti di discipline musicali e coreutiche della scuola secondaria di secondo grado, provvede il successivo comma 3 dell'art. 9 dello schema di regolamento:

“3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui alla lettera b, comma 1.”

Per tutte le classi di concorso musicali e coreutiche di nuova istituzione (compresa la già esistente A031 Musica) si attende dunque la riforma della scuola secondaria di secondo grado, dopo la quale sarà emanato un decreto ministeriale che stabilirà gli specifici percorsi di formazione.

Nella stesura di tale decreto si dovrà fare estrema attenzione a mantenere il più alto possibile il livello qualitativo della preparazione disciplinare del docente.

Per tali motivi, per ogni disciplina, deve essere prevista la frequenza del diploma accademico di II livello che garantisca la massima specializzazione del docente (il diploma accademico di II livello ad indirizzo interpretativo per i futuri docenti di strumento, quello ad indirizzo compositivo per i docenti di teoria e composizione, e così via).

L'anno successivo di tirocinio garantirà la necessaria preparazione didattica, oltre che permettere il necessario raccordo tra le istituzioni di alta formazione e la concreta realtà scolastica.

Ciò porta come conseguenza la modifica dell'art. 9 comma 1, nei termini indicati nel paragrafo successivo (“Raccordo formale”).

V. Raccordo formale

Le altre modifiche agli schemi di regolamento citati hanno valore di raccordo formale o di correzioni di errori o dimenticanze, o sono volte a introdurre una maggiore precisione terminologica.

Le modifiche proposte tengono conto, in particolare, del **parere del CNAM** rilasciato nella seduta del 26 maggio 2009 e del **parere del Consiglio di Stato** rilasciato nell'adunanza del 18/1/2010 e pubblicato il 2/2/2010.

Tutte le modifiche proposte vengono riportate **in colore rosso**.

Art. 3

(Percorsi formativi)

Al comma 3, dopo le parole "I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola" **aggiungere la parola "primaria,"**

Art. 9

*(Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola **primaria**, secondaria di primo e di secondo grado)*

Al comma 1, dopo le parole "I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola" **aggiungere la parola "primaria,"**

Nota:

Come considerato in precedenza, in vista dell'emanazione del decreto ministeriale (previsto dal DPR 20 marzo 2009, n. 89, art. 5, comma 7) che estenderà l'insegnamento della pratica musicale e coreutica anche nelle scuole primarie, affidandolo a personale specializzato, si ravvede l'opportunità di riconoscere agli abilitati all'insegnamento di musica, strumento e danza nella scuola secondaria di I grado anche l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria.

Art. 9

Al comma 1, dopo le parole "I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo" **sopprimere le parole "e di secondo"**

Nota:

La soppressione delle parole "e di secondo" è dettata da un'esigenza di coerenza con l'impianto generale della nuova formazione dei docenti, che vuole che i docenti della scuola secondaria di secondo grado abbiano una perfetta conoscenza della disciplina che devono insegnare, poiché devono guidare il discente verso l'Università e l'Alta Formazione.

Per questo motivo, il percorso più idoneo per la formazione dei docenti della scuola secondaria di II grado non è quello dei bienni ad indirizzo didattico, bensì quello dei bienni ad indirizzo interpretativo, compositivo, tecnologico, etc., che completano il percorso formativo quinquennale dell'artista permettendo l'acquisizione delle competenze disciplinari più elevate nel suo campo. Ciò in coerenza a quello che avviene nell'Università, dove all'anno di tirocinio si accederà con il possesso della laurea magistrale quinquennale.

Sarà (sempre in coerenza con ciò che avviene nell'Università) l'anno di tirocinio ad assicurare l'acquisizione delle necessarie competenze didattiche.

Il comma 3 dell'art. 9, del resto, dà a un ulteriore decreto del ministro il potere di individuare i percorsi di abilitazione per le discipline artistiche, musicali e coreutiche, una volta che sarà completata la riforma della scuola secondaria di II grado. Non si vede pertanto perché stabilire fin da adesso il regime di questi percorsi, per di più in modo incoerente con l'impianto generale dello schema di decreto.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

(...)

8. ... la prova orale è sostituita da una prova pratica.

Nota:

Nel campo artistico, musicale e coreutico, per le classi di abilitazione affidate alle Istituzioni AFAM, appare indispensabile (e non solamente opportuno) che le competenze in entrata siano vagliate attraverso una prova pratica, anziché una prova orale. La prova scritta ha già vagliato il possesso delle necessarie competenze teoriche. La prova orale sarebbe una mera (e inutile) ripetizione dello scritto. La prova pratica è necessaria per vagliare le competenze in campo artistico, musicale o coreutico del candidato.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

(...)

10. (...)

d. eventuali altri titoli (**anche artistici**) e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.

Nota:

La produzione artistica è uno dei più rilevanti criteri di valutazione della preparazione professionale e disciplinare dell'insegnante di discipline artistiche, musicali e coreutiche.

È pertanto assolutamente necessaria una considerazione dei titoli artistici ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo, per tutte le classi di abilitazione in discipline artistiche, musicali e coreutiche.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

(...)

13. Sino all'anno accademico 2011-2012 sono, altresì, ammessi in soprannumero al tirocinio formativo attivo i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, ~~nonché i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica o del diploma di conservatorio o di accademia di belle arti già valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria~~, privi di qualunque abilitazione, che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 360 giorni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento della prova di accesso di cui al comma 4 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 7 e 8. Il servizio prestato vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi dell'articolo medesimo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività. **I soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica o del diploma di conservatorio o di accademia di belle arti già valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, privi di qualunque abilitazione, che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 360 giorni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento, sono ammessi in soprannumero al corrispondente corso biennale per la formazione dei docenti, al termine del quale conseguiranno l'abilitazione. Il servizio prestato sostituisce l'anno di tirocinio.**

L'ammissione al corso biennale è subordinata al superamento della prova di accesso di cui agli articoli 3 e 9.

19. (...) Successivamente e sino all'anno accademico 2012-2013 l'abilitazione viene conseguita ~~attraverso il compimento dell'anno di tirocinio formativo attivo secondo le modalità di cui al comma 3 e seguenti~~ secondo le modalità di cui ai decreti ministeriali n. 82 del 2004 e n. 137 del 2007.

Nota:

Le proposte di modifica ai commi 13 e 19 dell'art. 15 vogliono rispondere ai dubbi espressi dal recente parere del Consiglio di Stato (reso in data 18/1/2010 e pubblicato in data 2/2/2010): "Con riferimento all'art. 15 risulta meritevole di approfondimento la questione – sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione – relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio, con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella dodici. Al riguardo, anche al di là di possibili profili formali di irragionevolezza della disciplina transitoria, appare opportuno prevedere, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, tener conto dell'esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti."

Mentre i laureati di cui ai commi 1 e 2 con 360 giorni di servizio hanno comunque alle spalle un percorso teorico-culturale quinquennale che permette loro di poter affrontare direttamente l'anno di tirocinio, per i diplomati ISEF e in discipline artistiche e musicali con un titolo di studio del pregresso ordinamento appare molto più opportuno prevedere l'accesso in soprannumero al corso biennale, che fornirà loro un'adeguata formazione culturale e didattica, anziché al tirocinio. I 360 giorni di servizio presso la scuola potranno tutt'al più sostituire l'anno di tirocinio, non di certo il corso biennale di formazione dei docenti.

I docenti diplomati in discipline artistiche, musicali e ISEF con 360 giorni di servizio saranno pertanto ammessi in soprannumero al corso biennale, e non al tirocinio. Al termine del corso biennale essi conseguiranno direttamente l'abilitazione all'insegnamento, senza bisogno della frequenza del tirocinio.

Questa appare la soluzione più equa anche se si pensa ai diplomati in discipline artistiche e musicali di cui al comma 19, che fino ad oggi, pur avendo il requisito dei 360 giorni di servizio, per abilitarsi hanno dovuto conseguire il diploma accademico biennale per la formazione dei docenti.

Per questo motivo si propone anche la modifica del comma 19, in modo da continuare la disciplina transitoria di cui ai DD.MM. 82/2004 e 137/2007 fino all'a.a. 2012-2013.

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

(...)

18. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 7 ottobre 2004, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n.137 del 28 settembre 2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, **i diplomi in didattica della musica e i diplomi di abilitazione all'esercizio professionale di maestro di danza in I e II grado, conseguiti secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508,** mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

Nota:

Il riferimento di cui al comma 18 non può limitarsi ai bienni di II livello abilitanti istituiti dopo l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie e dei Conservatori di Musica, ma deve comprendere anche i diplomi aventi efficacia abilitante conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma: i diplomi in Didattica della musica, abilitanti all'insegnamento dell'educazione musicale negli istituti secondari di I e II grado (legge 508/1999, art. 4, comma 2), i diplomi perfezionamento e di avviamento coreutico, abilitanti all'insegnamento della danza (legge 297/1958, artt. 5 e 6).

Art. 15

(Norme transitorie e finali)

(...)

25. I corsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado sono riordinati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, che sostituisce il DM 6 agosto 1999, n. 201, istituendo l'indirizzo coreutico e prevedendo precise competenze teoriche, strumentali e coreutiche in uscita. Lo stesso decreto regola le procedure per l'istituzione di nuove scuole ad indirizzo musicale e coreutico, al fine di assicurare gradualmente la presenza di almeno due scuole ad indirizzo per distretto scolastico.

Nota:

L'introduzione del comma 25 all'art. 16 consente infine la revisione dell'assetto degli esistenti corsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado di cui al Decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, col duplice scopo del potenziamento qualitativo e quantitativo dell'indirizzo musicale e dell'istituzione dell'indirizzo coreutico.

Con l'istituzione del liceo musicale e coreutico e la riforma di conservatori e accademie, i corsi ad indirizzo nella scuola secondaria di primo grado divengono infatti la sede primaria della formazione strumentale e coreutica di base.

E' di fondamentale importanza che nei corsi ad indirizzo sia, pertanto, assicurato uno standard qualitativo di insegnamento elevato; che i programmi e l'articolazione oraria dell'insegnamento siano meglio precisati; che si aggiunga l'insegnamento degli strumenti non previsti attualmente e delle tecniche della danza; che si precisino le competenze teoriche, strumentali e coreutiche richieste all'uscita del percorso, ai fini dell'ingresso al liceo musicale e coreutico; che si assicuri una equilibrata e diffusa presenza dei corsi ad indirizzo sul territorio nazionale.

Le proposte di modifica dello schema di regolamento sulla formazione dei docenti sopra menzionate, minime e di non difficile realizzazione (e non comportanti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato), appaiono indispensabili per assicurare la serietà e il rigore professionale degli studi, così come auspicato anche dal CNPI, in modo da poter garantire che, per la formazione musicale di base:

- a. la transizione dai conservatori e dalle Accademie alle scuole primarie, secondarie ad indirizzo e ai licei musicali e coreutici avvenga senza detrimento per la qualità della formazione artistico-musicale, strumentale o coreutica;
- b. siano di conseguenza garantiti adeguati livelli qualitativi e quantitativi in entrata nelle riformate Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica di livello universitario.

Roma, 16 febbraio 2010

Coordinamento nazionale per la riforma della formazione artistica, musicale e coreutica

Elenco dei sottoscrittori

Associazioni Nazionali di Docenti di Conservatori di Musica

C.N.D.M., Comitato Nazionale per la Didattica della Musica

Associazioni Nazionali di Docenti di Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale

CO.D.I.M., Comitato Docenti Indirizzo Musicale

Associazioni di Docenti di Danza - Federazioni

A.L.I.D.A., Associazione Lombarda Insegnanti Danza Abilitati

A.P.C.I.D.A., Associazione Puglia Calabria Insegnanti Danza Abilitati

A.S.I.D.D., Associazione Siciliana Insegnanti di Danza Diplomati

A.T.I.D.A., Associazione Toscana Insegnanti di Danza Abilitati

ASSOCIAZIONE DANZAVENEZIA, Coordinamento Scuole e Insegnanti del Veneto

F.I.D.A., Federazione Italiana Associazioni, Scuole, Insegnanti Danza Abilitati

Associazioni culturali, musicali, coreutiche

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMADE', Roma

ASSOCIAZIONE CULTURALE DANZA E DANZA, Siracusa

ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCACCIAPENSIERI, Associazione per la ricerca e riproposizione della danza di tradizione orale, Roma

Associazione Culturale Studio Arte Danza, Misterbianco (CT)

A.S.A.P., Associazione Siciliana Amici del Pianoforte

A.S.D. DANZANIRO', Augusta (SR)

Associazione "Compagnia MARVAN DANZA", Messina

ASSOCIAZIONE TERSICORE, Siracusa

CENTRO STUDIO DANZA, Siena

CHORÉGRAPHIE, Associazione per la promozione della ricerca in danza, Roma

COMPAGNIA di DANZA "ESPRESSIONE DANZA", Roma

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE COREUTICA, Bergamo

Scuola di Danza "STUDIO DANZA", Messina

U.F.I., Unione Folclorica Italiana, Aviano (PN)

Università

C.A.T.A. - U.D.A., Centro di Antropologia Territoriale degli Abruzzi per il Turismo -
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti Pescara

Adesioni di singole personalità del mondo della Musica, della Danza, dell'Università

Pinella Abate, danzatrice

Rosaria Abate, danzatrice

Angela Abbigliati, docente di danza diplomata presso l'Accademia Nazionale di Danza

Laura Alì, docente di Danza, dottore in Scienze dell'educazione e formazione

Ruggero Agati, danzatore

Annalisa Andolina, danzatrice

Santa Anfuso, danzatrice

Martina Asero, danzatrice

Eleonora Beninato, danzatrice

Anna Bonaccorsi, docente di Danza diplomata presso l'Accademia Nazionale di Danza

Massimo Bonafede, danzatore

Simona Bonfiglio, docente di Danza

Roberta Calì, danzatrice

Lucia Cannito, docente di Danza abilitata presso l'Accademia Nazionale di Danza

Alice Cannone danzatrice

Giuseppe Cantarero, danzatore

Marianna Cantarero, danzatrice

Silvano Cantarero, danzatore

Rosaria Capuano, danzatrice

Onia Caruso, danzatrice

Veronica Celi, danzatrice

Marco Chivenda, danzatore

Dina Cultrera Minniti, docente di Danza abilitata presso l'Accademia Nazionale di Danza

Antonella Crucitti, docente di Danza abilitata presso l'Accademia Nazionale di Danza

Maria Antonietta Dimiccoli, docente di Danza abilitata presso l'Accademia Nazionale di
Danza

Leonardo De Fazio, danzatore

Renzo De Fazio danzatore

Roberto De Fazio, danzatore

Ilenia De Pascalis, danzatrice

Epifanio Di Maita, danzatore

Giuseppe Di Maita, danzatore

Valerio Di Maita, danzatore

Fabio D'Onofrio, oboista

Bruno Evola, danzatore

Giulia Falchi, danzatrice

Eleonora Fresta, danzatrice

Federica Fresta, danzatrice

Emilia Gallo, docente di Danza abilitata presso l'Accademia Nazionale di Danza

Nina Gallo, pianista, docente di pianoforte nella Scuola secondaria di I grado ad indirizzo
musicale, Agrigento

Chiara Gentile, danzatrice

Alberto Giacchino, docente di Musica da camera presso il Conservatorio "V. Bellini" di
Palermo, Coordinatore Regionale CISL UNIVERSITA' AFAM

Stefania Giuffrida, danzatrice

Gabriella Gori, docente di Storia della danza all'Università di Bergamo, consulente per la
danza di Fondazione Toscana Spettacolo

Alessandra Grasso, danzatrice

Giancarlo Grasso, danzatore

Giuseppina Groppuso, docente di Formazione di base presso il Conservatorio "V. Bellini" di Palermo
Valeria Grillo, danzatrice
Oscar Gulia, docente di Pianoforte complementare presso il Conservatorio "F. A. Bonporti" di Riva del Garda (TN)
Concetta La Rosa, docente di Danza
Irene Leotta, danzatrice
Giuseppa Liberto, docente di Danza diplomata presso l'Accademia Nazionale di Danza
Angelica Lombardo, danzatrice
Renato Manara, danzatore
Viviana Marchese, danzatrice
Ludovica Marineo, danzatrice
Alessandro Mele, danzatore
Alessandra Messina, danzatrice
Valeria Morselli, docente di danza abilitata presso l'Accademia Nazionale di Danza e dottore in D.A.M.S.
Rossana Nicosia, docente di Danza diplomata presso l'Accademia Nazionale di Danza
Nataschia Nicotra, danzatrice
Noretta Nori, docente di Propedeutica della Danza presso l'Accademia Nazionale di Danza e docente presso l'Università di Chieti
Maurizio Paciariello, docente di Pianoforte principale presso il Conservatorio di Musica di Sassari
Roberta Palmeri, danzatrice
Luisa Pasca, docente di Danza abilitata presso l'Accademia Nazionale di Danza
Maria Tullia Pedrotti, docente di Danza abilitata presso l'Accademia Nazionale di Danza
Susanna Pisana, docente di violino nella Scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale, Roma
Edward Prestigiacomò, danzatore
Anna Sanfilippo, danzatore
Mariatosa Sangiovanni, danzatrice
Giulia Santagati, danzatrice
Anastasia Sardo, docente di Psicologia Applicata alla Danza presso l'Università di Siena e l'Accademia Nazionale di Danza
Renas Sidhamed, danzatore
Emanuela Scatà, danzatrice
Bianca Spernanzoni, danzatrice
Valentina Stampone, danzatrice
Salvo Sterlini, danzatore
Claudia Trainito, insegnante di danza diplomata presso l'Accademia Nazionale di Danza
Cinzia Urzi, danzatrice
Cinzia Vallotti, danzatrice
Alessandra Venuti, danzatrice
Elena Viti, docente di Propedeutica della Danza presso l'Accademia Nazionale di Danza